



CITTÀ DI FARA IN SABINA
PROVINCIA DI RIETI

P.IVA 00102420577 Cap. 02032 - Via S. Maria in Castello 30 - Tel. 0765/27791 Fax. 277057
e-mail: demografici@comunefarainsabina.rieti.it pec: ufficioprotocollo@comunefarainsabina.pecpa.it

SERVIZI DEMOGRAFICI

**AGGIORNAMENTO ALBI GIUDICI POPOLARI
PER LA CORTE D'ASSISE E PER LA CORTE D'ASSISE D'APPELLO**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

D.ssa Leila Petresca

- Vista la legge 10 Aprile 1951 n. 287, art. 21, come modificato dalla legge 05 Maggio 1952 n. 405, art.3;
- Vista la legge 27 Dicembre 1956 n. 1441, art. 2 I° cpv;

INVITA

tutti i cittadini interessati, aventi i requisiti sotto elencati, a presentare domanda di iscrizione negli Albi dei Giudici Popolari entro e non oltre il 31 Luglio p.v.

Le domande dovranno essere indirizzate al Sindaco e potranno essere compilate su appositi moduli reperibili presso l'Ufficio Anagrafe del Comune.

I requisiti richiesti sono:

- ✓ di avere la cittadinanza italiana;
- ✓ di godere dei diritti politici;
- ✓ di essere in possesso del titolo di studio di scuola media inferiore per la Corte di Assise;
- ✓ di essere in possesso del titolo di scuola media superiore per la Corte d'Assise di Appello;
- ✓ di essere in età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65;
- ✓ di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità di cui all'art.12 della legge 10/04/1951, n.287(*)

Fara in Sabina, li 27/04/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE



D.ssa Leila Petresca

Lgge 10 aprile 1951, n. 287.

Art. 9 – Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise –

I giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 10 – Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise di Appello

I giudici popolari delle Corti di Assise e di Appello, oltre ai requisiti stabiliti dall'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 12 – Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare.

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine a congregazione.

RISERVATO ALLA COMMISSIONE

Si dispone l'iscrizione della persona in argomento nell'elenco comunale permanente dei Giudici Popolari:

- della Corte di Assise
 della Corte di Assise di Appello

Seduta del